



**COMUNE DI CREDARO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Codice ente: 10091

DELIBERAZIONE N. **21**  
in data: **08.09.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. COMPONENTE  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BELLINI ADRIANA	Presente
FALCO COSIMO	Presente
ZANNI RACHELINDA	Presente
MORZENTI SIMONE	Presente
TRAPLETTI GIUDITTA	Presente
BELOTTI SERGIO	Presente
ALGISI FRANCESCO	Presente
GAFFORELLI ANDREA	Presente
MOROTTI MARCO	Presente
BELOTTI MICHELE	Ass.ing.
ANDREINA HEIDI MONICA	Ass.ing.
CORNAGO GIOVANNI	Presente
LOCHIS MICHAEL	Presente

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Liliana Rafani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Adriana Bellini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si fa rinvio, per la discussione, a quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.09.2014

**Premesso** che l'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- erogazione e fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che la IUC è composta dalle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Considerato** che il citato articolo 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

**Considerato** opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08.09.2014;

**Visto:**

a) l'articolo 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *"l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

b) l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui *"il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille...omissis..."*;

c) il citato comma 677, come modificato dal D.L. 16/2011, convertito dalla legge n. 68/2014, secondo cui *"Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

d) l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 il quale dispone che *"Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676"* pari all'1 per mille;

e) l'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 il quale prevede che, nel caso di unità immobiliare occupata da un

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante debba versare la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata mentre la restante parte debba essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, "in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Visto l'allegato prospetto (**allegato 1**) nel quale sono individuati, ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Considerato che:**

a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

b) nel quantificare le aliquote TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di applicare le aliquote;

**Dato atto** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2014 un importo pari ad Euro 218.800,00;

**CONSIDERATO** che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2014 le seguenti aliquote:

**A) ALIQUOTE:**

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille $\frac{0}{100}$	Note
<b>ALIQUOTA DI BASE.</b> Applicabile a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, se non diversamente di seguito specificato.	1,00	Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> del soggetto passivo e relative pertinenze, <b>non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (nota 1)</b>	2,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> del soggetto passivo e relative pertinenze, <b>classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</b>	2,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,00	

Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Dato atto che:**

a) ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

b) viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, in quanto per l'IMU, per l'anno 2014, sono previste le seguenti aliquote:

- Aliquota 1 per mille                    ALIQUOTA DI BASE TASI. Applicabile a tutte le fattispecie imponibili (fabbricati, aree edificabili e terreni) se non diversamente di seguito specificato.  
(Aliquota IMU applicata 9,6 per mille + Aliquota TASI applicata 1 per mille = 10,6 per mille - Aliquota massima IMU).
  
- Aliquota 2 per mille                    Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.  
(Aliquota IMU applicata 4 per mille + Aliquota TASI applicata 2 per mille = 6 per mille - Aliquota massima IMU).

**Ritenuto**, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2014, le aliquote per la TASI come sopra indicate;

**Considerato** che il pagamento della TASI dovrà essere effettuato dai contribuenti secondo le scadenze previste dalla normativa statale vigente;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

**Visti** i decreti del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014, 29 aprile 2014 e 18 luglio 2014, con i quali si è provveduto al differimento, in ultimo, al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

**Tenuto conto** della programmazione dell'Ente e del redigendo schema del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2014;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

**Visto** l'articolo 42 del d.lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Cornago e Lochis) ed astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** per l'anno 2014, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC):

#### A) ALIQUOTE:

- 1,00 ‰ (per mille) ALIQUOTA DI BASE. Applicabile - se non diversamente di seguito specificato - a tutte le fattispecie immobiliari imponibili come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
  - 2,00 ‰ (per mille) ALIQUOTA applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa assimilata, e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - 2,00 ‰ (per mille) ALIQUOTA applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - 1,00 ‰ (per mille) ALIQUOTA applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
3. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  4. **Di dare atto** che il gettito della TASI, stimato in € 218.800,00 è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili nella misura indicata nell'allegato (Allegato 1);
  5. **Di dare atto** che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
  6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
  7. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08.09.2014, nonché alla normativa statale vigente;
  8. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ravvisata** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**Visto** l'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Cornago e Lochis) ed astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Il sottoscritto Dott. Giovanni Paris – responsabile del settore finanziario – esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, circa la regolarità tecnico-contabile del presente atto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott. Giovanni Paris

**ALLEGATO 1**

**SERVIZI INDIVISIBILI**, individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI SPECIFICI		ENTRATA TASI
	SERVIZIO	IMPORTO	
GESTIONE BENI PATRIMONIALI COMUNALI	01 - 05	€ 58.500,00	
SERVIZI DEMOGRAFICI	01 - 07	€ 69.800,00	
POLIZIA LOCALE (al netto sanzioni violazione regolamenti stradali)	03 - 01	€ 72.100,00	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (al netto sanzioni violazione regolamenti stradali)	08 - 01	€ 79.300,00	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	08 - 02	€ 99.000,00	
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	09 - 01	€ 1.800,00	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	09 - 02	€ 1.400,00	
SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	09 - 03	€ 4.100,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09 - 04	€ 6.200,00	
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09 - 06	€ 21.100,00	
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI</b>		<b>€ 413.300,00</b>	

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**F.to Adriana Bellini**

---

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to Cosimo Falco**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott.ssa Liliana Rafani**

---

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.  
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. ....)  
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)

Addì, . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott.ssa Liliana Rafani**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
ADDI',



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott.ssa Liliana Rafani**

---